SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 1948

(3ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione):

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dalla eruzione vesuviana del marzo 1944 » **(N. 40).** — *Oratori:* Focaccia *relatore*, Micheli, Presidente, Romano Domenico, Battista, Troiano, Vaccaro . . . . . *Pag.* 17

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Cappa, Casardi, Ferrari, Focaccia, Fusco, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Micheli, Montemartini, Putinati, Raja, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Troiano, Vaccaro e Veroni.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 » (N. 40).

FOCACCIA, *relatore*. Ricorda che con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, fu autorizzata la spesa di 310 milioni di lire per provvedere all'esecuzione dei lavori di sgombero, alla ricostruzione di opere pubbliche ecc. e alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di case di proprietà privata danneggiate dalla eruzione del Vesuvio. Nel detto decreto si precisavano anche le due provincie (di Napoli e Salerno), i cui comuni erano stati colpiti dal cataclisma, e si stanziavano 250 milioni per la prima provincia e 60 milioni per la seconda.

Di una facoltà per i privati di ricostruire in località diverse da quelle danneggiate non si faceva parola. Deve ritenersi, quindi, che anche qui, come nelle precedenti leggi, tale facoltà fosse negata. In pratica, poi, il problema non si è neanche posto giacchè le somme stanziate furono tutte spese per i più urgenti lavori di sgombero e per la riparazione delle opere pubbliche.

Pertanto, è opportuno che nel disegno di legge in esame sia introdotta un'apposita disposizione al riguardo, concedendo la facoltà ai privati danneggiati dall'eruzione di ricostruire in località diverse da quelle in cui avevano le loro case.

MICHELI. Fa osservare che è antica prassi del Ministero dei lavori pubblici di concedere ai sinistrati dai terremoti la facoltà di ricostruire anche in altre località. Non nega che

ciò abbia portato e potrà portare a qualche inconveniente e che ne possano nascere speculazioni, ma non gli sembra opportuno prescrivere l'obbligo di ricostruire *in loco*, anzitutto perchè dove c'è stata invasione di lava potrebbe essere impossibile o molto difficile la ricostruzione, ed inoltre non vi sarebbero per gli abitanti facili condizioni di vita, secondariamente perchè il Vesuvio è un vicino pericoloso e molti di coloro che sono stati colpiti la prima volta non desiderano correre nuovamente altri gravi rischi.

PRESIDENTE. Dichiara che, pur non sottovalutando le ragioni esposte dal senatore Micheli, non è favorevole alla concessione della facoltà di ricostruire dove si voglia, senza prescrivere alcuna restrizione: accordando, infatti, tale facoltà può accadere che qualcuno, con il sussidio dello Stato, costruisca una casa in qualche località turistica, per poi affittarla o venderla al miglior offerente.

ROMANO DOMENICO. Afferma che non è mai stato consentito ai sinistrati dai terremoti di ricostruire in luogo diverso da quello colpito. Le ragioni di tale divieto sono evidenti: è, infatti, interesse dello Stato di ricostruire i paesi distrutti, ed inoltre è quasi impossibile evitare quelle speculazioni, già accennate dal Presidente, le quali, fra l'altro, assai spesso non sono fatte dai veri sinistrati. Un'eccezione al divieto fu stabilita nel 1908 per il terremoto di Messina, ma ciò solo nel caso che si trattasse di comuni cosiddetti spostabili.

MICHELI. Ricorda che dopo il terremoto, nella zona Tosco-Emiliana, del 1921 fu concesso ai sinistrati di ricostruire le loro case altrove. Se questo fu fatto allora, tanto più dovrebbe essere permesso oggi, data la particolare situazione delle zone colpite e la possibilità che l'eruzione si rinnovi.

BATTISTA. Ha il timore che, concedendo il permesso di ricostruire ovunque si voglia si dia adito a speculazioni e che comunque non si ricostruisca quella unità comunale o quel centro agricolo che indubbiamente per il fatto stesso della sua esistenza aveva una ragione di essere. D'altro lato teme anche che la lava renda impossibile la ricostruzione *in loco* o che il comune ricostruito possa essere oggetto domani di una nuova invasione di lava che ordinariamente si incanala in determinate direzioni. Perciò propone che nel disegno di legge in esame si conceda facoltà al Ministero dei lavori pubblici di consentire, quando lo ritenga opportuno, la ricostruzione in località diverse da quelle sinistrate. In tal modo sarebbe lasciato al prudente arbitrio di chi ha la capacità e possibilità di conoscere le singole situazioni di accordare o no l'autorizzazione.

ROMANO DOMENICO. Ritiene che il concetto a cui si ispira l'emendamento proposto dal senatore Battista lasci troppa libertà al Ministero. Crede pertanto che sia più opportuno inserire nel disegno di legge la seguente formulazione: « È data facoltà al Ministero di far ricostruire in comuni diversi quando sia stato riconosciuto che il sito non è abitabile ».

TROIANO. Crede che le temute speculazioni possano essere evitate imponendo ai sinistrati di ricostruire su terreno proprio e con l'obbligo che la casa rimanga ad essi intestata.

VACCARO. Richiama l'attenzione dei colleghi sullo scopo del provvedimento in discussione che è quello di aiutare la povera gente, danneggiata dall'eruzione, a ricostruirsi una casa. Ora se una ricostruzione *in loco* non è possibile o è inopportuna, si lasci che i danneggiati vadano a costruirsi le loro case dove vogliono, senza tanti vincoli e limitazioni.

MICHELI. Teme che ci si preoccupi troppo di quel poco che lo Stato fa per i sinistrati. Invece di pensare prima di tutto a questa povera gente, ci si preoccupa che il paese distrutto sia ricostruito proprio nello stesso posto dove era prima, quasi che la distanza di uno o due chilometri leda i supremi interessi dello Stato. In più si vorrebbe addirittura obbligare il sinistrato ad acquistare il terreno prima di ricostruire. Ma dove può trovare il cittadino che ha perso casa e beni quelle 100 o 200.000 lire per comprarsi un terreno ? Insomma si vuole troppo limitare quel poco di aiuto che lo Stato può dare: così facendo, tale aiuto sarebbe reso del tutto vano. Meglio sarebbe, a suo avviso, dare un tanto per ciascuno ai sinistrati, lasciandoli liberi di impiegare i sussidi avuti dallo Stato come meglio credono e di andare a stabilirsi dove desiderano.

BATTISTA. Rileva che il disegno di legge in esame parla soltanto di uno stanziamento

di 350 milioni, ma non dice a quali condizioni debba essere sottoposta la concessione dei sussidi e via dicendo. A suo avviso occorre tenersi nei limiti fissati nel provvedimento in esame non proponendo modifiche al decreto del 26 marzo 1946.

FOCACCIA, *relatore*. Fa notare che se non si affronta la questione e si lasciano le cose come stanno, la costruzione delle case in altro luogo non può essere consentita.

MICHELI. Ritiene che, allo stato delle cose, sia opportuno votare un ordine del giorno così concepito: « La Commissione, trovandosi di fronte a numerosi precedenti di leggi che possono dare al provvedimento una portata diversa da quella che viene chiesta dagli interessati, rimanda il seguito della discussione alla prossima seduta ed incarica il relatore di voler esaminare queste leggi e riferirne ».

PRESIDENTE. Ritiene che un ulteriore rinvio sia superfluo tanto più che il disaccordo tra i membri della Commissione verte su modalità e non tocca la sostanza del disegno di legge.

ROMANO DOMENICO. Ritiene che la questione in discussione possa essere risolta inserendo nel testo del disegno di legge il seguente articolo: « È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata ». Questo, per evitare che sia concessa l'autorizzazione singolarmente, con i conseguenti arbitri che ne deriverebbero.

FOCACCIA, *relatore*. Dichiara di accogliere l'emendamento.

MICHELI. Ritira il suo ordine del giorno.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pone ai voti come articolo 2, il testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Romano Domenico.

(*È approvato*).

La lettura dell'articolo 2, terzo nel nuovo testo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

(*È approvato*).

La seduta è tolta alle ore 11.

ALLEGATO.

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 (N. 40).

Art. 1.

È autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.

Art. 2.

È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata.

Art. 3.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dalla presente legge.

---

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.